



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05729 del 16/05/2024

Proposta n. 18018 del 14/05/2024

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Proponente:

Estensore	BIANCHI ALESSANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BIANCHI ALESSANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta della Dirigente dell’area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 04/12/2023, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l’atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459, con il quale è stato definito l’attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l’atto di organizzazione del 18/02/2022, n. G01641, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTA la normativa in materia di biodiversità di interesse agrario ed in particolare:

- la Convenzione sulla diversità biologica, approvata nel 1992 nella Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.124;
- il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 e ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101;
- la legge 1° dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- il decreto ministeriale n. 1862 del 18 gennaio 2018 “Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- il vigente Piano Nazionale Biodiversità di interesse agricolo;
- le Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto del MiPAAF 6 luglio 2012;
- la legge regionale 1° marzo 2000, n.15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” come modificata dall’articolo 68 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;
- il “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Quinquennio 2022 – 2027” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 28/09/2022;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e successive modifiche ed integrazioni.;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

VISTA la comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";

VISTO il Piano strategico della PAC, approvato nella versione 2.0 dalla Commissione UE con decisione C(2023) 6990 finale del 23 ottobre 2023;

VISTA la legge 23 dicembre 1986, n. 898, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0410727 del 4 agosto 2023, concernente “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 783, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatico dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2023, n. 15, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2023, n. 52, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. DGR n. 15 del 12/01/2023 Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2023, n. 391, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”;

CONSIDERATO che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'art. 123 par. 1, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 2021/2115, è l'Autorità di gestione nazionale del PSP, unico soggetto nazionale titolato a partecipare ai negoziati per le modifiche del Piano strategico nazionale della PAC del periodo 2023-2027, ivi inclusi gli elementi regionali presenti nelle schede nazionali del PSP;

CONSIDERATO che il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste riveste il ruolo di Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023- 2027;

CONSIDERATO che il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 contiene le scelte regionali che costituiscono parte integrante del PSP 2023-2027;

CONSIDERATO che è necessario definire le condizioni e le modalità di attuazione e di erogazione del sostegno per l'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto intervento 1, a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL), al fine di consentire ad ARSIAL di attivare il sostegno per le attività di propria competenza, indispensabili anche per l'attuazione degli interventi SRA 14 e SRA 15 del CSR Lazio;

RITENUTO, pertanto, necessario definire le condizioni e le modalità di attuazione e di erogazione del sostegno per l'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL) quale unico beneficiario del sotto intervento 1, rimandando ad atti successivi l'approvazione delle condizioni e delle modalità di attuazione e di erogazione del sostegno per l'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto interventi 2 e 3, nonché la disciplina delle riduzioni ed esclusioni;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 391/2023, nel definire il piano finanziario del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, attribuisce una dotazione complessiva di euro 1.897.295,71 per il periodo 2023-2027 all'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”;

VISTO il documento avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno

all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)" allegato alla presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario:

- stabilire la dotazione finanziaria per l'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1, a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL) in euro 1.397.295,71;
- approvare il documento avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)", allegato alla presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- stabilire la dotazione finanziaria per l'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL), quale unico beneficiario del sotto intervento 1, in euro 1.397.295,71;
- di approvare il documento avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto intervento 1. Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)", allegato alla presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare con atti successivi le condizioni e le modalità di attuazione e di erogazione del sostegno per l'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sotto interventi 2 e 3;
- di approvare con atti successivi la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma".

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sui siti internet www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.

Il Direttore regionale
Dr. Roberto Aleandri



Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”

Sotto intervento 1

Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).



**REGIONE
LAZIO**

INDICE

Riferimenti normativi

Articolo 1 – Obiettivi e finalità

Articolo 2 – Definizioni e acronimi

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetto beneficiario

Articolo 5 – Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Articolo 6 – Limitazioni e vincoli

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

Articolo 8 – Dotazione finanziaria, agevolazioni previste

Articolo 9 – Spese ammissibili, decorrenza

Articolo 10 – Obblighi e impegni del beneficiario

Articolo 11 – Istruttoria della domanda di sostegno, ammissibilità, provvedimento di concessione

Articolo 12 – Realizzazione dell'intervento, varianti e proroghe

Articolo 13 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 14 – Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Articolo 15– Controlli sulle domande di pagamento

Articolo 16 – Controlli ex post

Articolo 17 – Sanzioni amministrative e penali

Articolo 18 – Gestione dei reclami

Articolo 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegati

Allegato 1 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità

**Allegato 2 - Informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati personali
Reg. (UE) 2016/679 (RGPD)**

Riferimenti normativi

Convenzione sulla diversità biologica, approvata nel 1992 nella Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.124

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 e ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici

Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, della Commissione, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione

Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”

Piano strategico della PAC, approvato dalla Commissione UE nella versione 2.0 con decisione C(2023) 6990 finale del 23 ottobre 2023

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo” e ss.mm.ii.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Legge 1° dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”

Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”

D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019

D.M. n. 1862 del 18 gennaio 2018 “Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”

D.M. n. 0410727 del 4 agosto 2023, “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”

Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008

Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura, adottate con decreto del MiPAAF 6 luglio 2012

Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”

Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.

Legge regionale 1° marzo 2000, n.15, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” come modificata dall’articolo 68 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2022, n. 6, “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Quinquennio 2022 – 2027”

Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 783, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatico dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027”

Deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2023, n. 15, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell’attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”

Deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2023, n. 52, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. DGR n. 15 del 12/01/2023 Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023- 2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale”

Deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2023, n. 391, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”

Articolo 1 **Obiettivi e finalità**

L’intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità, prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.

La finalità dell’intervento, in conformità con il regolamento (UE) 2022/126, articolo 45, paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l’unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.

Per risorse genetiche minacciate di erosione genetica si intendono quelle per le quali vengono fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle risorse genetiche autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal regolamento (UE) 2022/126, articolo 45, paragrafi 4 e 5. In particolare, per la loro identificazione, si utilizzano la metodologia indicata dalle “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2012. Nel Lazio nella passata programmazione dello sviluppo rurale, le risorse genetiche locali a rischio di estinzione così individuate, sono state iscritte sia nel Registro Volontario Regionale, istituito dall’articolo 2 della L.R. n. 15/2000, sia nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui alla legge n.194/2015.

Anche sulla base dell’esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la Regione programmare una analoga misura all’interno del proprio PSR per sostenere la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (tipologia di operazione 10.2.),

l'intervento ha anche lo scopo di dare continuità all'opera già attuata e rispondere pertanto al fabbisogno che il territorio regionale esprime al riguardo.

La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848), negli ecosistemi agricoli costituisce infatti fondamento biologico della stabilità.

Gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili. Il contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto instabili.

La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata allargando la sua base genetica e facendola evolvere in specifici contesti.

Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità intesa come la diversità genetica nell'ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione.

Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione ("in situ/on farm" ed "ex situ") e valorizzazione delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro struttura e i processi necessari ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali e possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.

La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.

Per contrastare sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l'agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di trasformazione delle materie prime. È importante, quindi, indirizzare gli agricoltori, gli allevatori e i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa).

La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali, ivi comprese le varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi.

L'intervento, poiché rivolto a sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali, contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

Le azioni previste rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nella esigenza 2.7 "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la

gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali”.

Al riguardo, infatti, la possibilità di attuazione dell'intervento per la produzione del materiale di moltiplicazione/riproduzione delle risorse genetiche tramite anche metodi di selezione partecipativa volti a valorizzare la biodiversità che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale, è strumentale al perseguimento dell'Esigenza 2.7 soprattutto in attuazione del principio specifico di cui alla lettera e) dell'articolo 6 del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica che prevede di “utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”.

Articolo 2 ***Definizioni e acronimi***

Autorità di gestione nazionale (AdGN): individuata ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del PSP, con riguardo sia a quelli finanziati dal Fondo FEAGA sia a quelli cofinanziati dal Fondo FEASR. In relazione a tali interventi e ai pertinenti Fondi, assicura le funzioni richieste dall'art. 123.2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP 2023-2027.

Autorità di gestione regionale (AdGR): individuata nella Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi dell'art. 123 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicura, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art. 123.2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Collezione ex situ: la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate (art. 45 del Reg. (UE) 2022/126).

Conservazione ex situ: la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell'habitat naturale (art. 45 del Reg. (UE) 2022/126).

Conservazione nell'azienda agricola o nell'azienda silvicola: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda agricola o silvicola (art. 45 del Reg. (UE) 2022/126).

Conservazione in situ (art. 45 del Reg. (UE) 2022/126):

- nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- nel settore della silvicoltura, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale.

CSR: Complemento dello sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027.

Irregolarità: costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite

direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita (art. 1, comma 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95).

Organismo Pagatore (OP): previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116, quale soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese a valere su FEAGA e FEASR attraverso le funzioni di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116. L'OP assicura, in particolare, la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento, inclusi i controlli amministrativi e in loco, la liquidazione, la rilevazione e fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari per il monitoraggio e il reporting annuale alla Commissione. L'OP è AGEA – Area Organismo Pagatore.

PSP: Piano Strategico della PAC per il periodo 2023- 2027.

Voce di spesa: si intende un insieme di spese omogenee (ad esempio, spese per acquisto di macchinari, costi di animazione, spese generali, costi di costruzione e miglioramento beni immobili, costi del personale, ecc.).

Articolo 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale di intervento è l'intero territorio regionale.

L'ambito territoriale è esteso all'intero territorio dello Stato italiano a condizione che:

- il Comitato di monitoraggio regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lazio, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 7 febbraio 2023, abbia dato parere positivo riguardo agli interventi interessati;
- le operazioni riguardino le risorse genetiche autoctone iscritte nel Registro Volontario Regionale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2000; in caso di interventi esterni al territorio regionale che riguardino la stessa risorsa genetica, il rischio di doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di appositi accordi tra Regioni/PPAA;
- l'importo complessivo delle operazioni non superi il 5% del sostegno FEASR destinato alla Regione Lazio. Al fine di permettere il monitoraggio della soglia del 5%, le spese previste e rendicontate per le attività realizzate al di fuori del territorio regionale devono essere presentate dal beneficiario in modo chiaramente distinto da quelle realizzate nel territorio regionale.

Articolo 4

Soggetto beneficiario

Unico beneficiario dell'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, Sottointervento 1, è l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) in quanto soggetto attuatore della legge regionale 1° marzo 2000, n.15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” e dotata di competenze specifiche in materia.

Articolo 5

Requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Le condizioni generali per l'accesso al finanziamento sono disciplinate dalle disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni orizzontali e a quelle specifiche per intervento contenute nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-

2027, nonché alle successive disposizioni che saranno emanate dall'AdGR, dall'AdGN e dall'OP AGEA in attuazione del PSP 2023-2027.

Condizioni di ammissibilità del soggetto beneficiario

- Aver costituito il fascicolo unico aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503 del 10 dicembre 1999, che deve essere aggiornato almeno annualmente. L'avvenuto aggiornamento nell'ultimo anno che precede la presentazione della domanda di sostegno, sarà verificato controllando che all'interno del SIAN sia presente una scheda di validazione del fascicolo aziendale risalente ad almeno 365 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno. Il mancato rispetto di tale adempimento determina che il fascicolo aziendale non può essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.
- Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un DURC regolare. Qualora, prima del rilascio del provvedimento di concessione, il beneficiario risulti non avere un DURC regolare, lo stesso sarà invitato dall'ufficio istruttore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 60 giorni. Nel caso in cui il DURC risulti ancora negativo trascorsi i 60 giorni di cui sopra si avvierà la procedura di non ammissibilità della domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità delle attività oggetto del sostegno

Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura devono rientrare nelle seguenti azioni:

a) azioni mirate:

- a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nel Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e dal decreto ministeriale di attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018;
- a.2) conservazione "in situ/on farm" ed "ex situ" delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica;
- a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni "ex situ";
- a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;
- a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite:
 - i. qualificazione dei processi e delle produzioni;
 - ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;
 - iii. percorsi del cibo e dell'agrobiodiversità;
 - iv. ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;
 - v. individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);
 - vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti alle risorse genetiche;

a.7) mantenimento del Registro Volontario Regionale e di altri repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento della Rete di conservazione e sicurezza prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 15/2000.

b) azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare;

b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche);

c) azioni di accompagnamento:

c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. n.194/2015, che attraverso l'incremento della biodiversità di razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

Tutte le attività devono essere conformi con la normativa riportata nel presente documento e, in particolare, con la L.R. 15/2000 e con le "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario".

In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 "Ambito territoriale di intervento".

Articolo 6 ***Limitazioni e vincoli***

Divieto di doppio finanziamento

Sulla base di quanto previsto all'articolo 36 del Reg. (UE) 2021/2116, un'operazione del CSR 2023-2027 può ottenere diverse forme di sostegno pubblico, oltre a quello previsto dallo stesso CSR e da altri fondi e strumenti dell'UE, solo se l'importo totale concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile all'intervento in questione, così come disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115.

Per sostegno pubblico si intende qualsiasi contributo a favore di un'operazione proveniente dal bilancio dell'Unione Europea relativo ai fondi SIE, dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali e dal bilancio di altri organismi di diritto pubblico.

Il soggetto richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, è chiamato a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00, che per la realizzazione dell'intervento oggetto di domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente/beneficiario voglia accedere ad un'altra forma di sostegno pubblico per la medesima spesa finanziata con il CSR 2023-2027, l'ammontare dell'ulteriore contributo non potrà essere superiore, in termini percentuali, alla differenza tra l'aliquota di sostegno massima prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115 per il tipo di

intervento a cui la stessa spesa è riferibile e l'aliquota di sostegno prevista dal bando del CSR 2023-2027 della Regione Lazio. Nel caso il beneficiario ottenga un ulteriore sostegno pubblico con il quale superi il predetto limite, dovrà comunicare all'ufficio istruttore regionale di aver rinunciato, in tutto o in parte, all'ulteriore sostegno, oppure di rinunciare, in tutto o in parte, al sostegno richiesto tramite il CSR 2023-2027.

Le verifiche relative all'eventuale ottenimento, da parte del beneficiario, di un ulteriore sostegno pubblico per la medesima spesa sono svolte in sede di controllo della domanda di pagamento dell'acconto e della domanda di pagamento del saldo.

L'ARSIAL, in quanto beneficiario del presente sotto intervento, non può accedere al sostegno previsto dagli interventi del CSR Lazio SRA 14, SRA 15 e SRA16, sotto interventi 2 e 3. Inoltre, le operazioni sostenute nell'ambito del presente intervento non possono essere oggetto di sostegno da parte dei finanziamenti previsti in attuazione della L. n. 194/2015.

Operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale

In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 "Ambito territoriale di intervento".

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

L'ARSIAL può accedere al finanziamento attraverso la presentazione di domande di sostegno pluriennali.

Le domande di sostegno, complete della documentazione di seguito indicata, dovranno essere presentate attraverso la funzionalità on-line operante sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore AGEA.

La presentazione della domanda di sostegno avviene per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del "Fascicolo Aziendale" accedendo al seguente indirizzo: <http://www.sian.it> - area riservata. L'accesso all'area riservata del SIAN è possibile previa registrazione.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lazio.it.

Le modalità di presentazione attraverso l'applicativo SIAN sono definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sul stesso sito nella sezione Home › Utilità › Download › Documentazione › Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno ARSIAL assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

Tutti i documenti da presentare a corredo della domanda di sostegno devono essere preventivamente convertiti in formato PDF.

Se previsti documenti ed elaborati progettuali per i quali è richiesta la firma di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà sottoscriverli con apposita firma digitale.

Lo stesso soggetto richiedente deve provvedere alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti e delle dichiarazioni/autocertificazioni da lui prodotte.

La domanda deve essere corredata da una relazione che, in conformità con quanto previsto nel precedente articolo 5 e in coerenza con le attività previste dalla L. 194/2015, dalla L.R. n. 15/2000 e dalla relativa programmazione regionale, riporti:

1. descrizione del programma di attività per il quale è richiesto il sostegno, suddiviso in “azioni mirate”, “azioni concertate” e “azioni di accompagnamento”;
2. collegamenti con la normativa e la programmazione regionale in materia di tutela delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
3. cronoprogramma delle attività;
4. piano finanziario con il dettaglio delle voci di spesa organizzate per azioni e attività;
5. elenco delle spese previste per la realizzazione del programma di attività e dimostrazione della loro pertinenza e ragionevolezza secondo le modalità espresse all'articolo 9 del presente provvedimento;
6. elenco dei lavori, servizi e forniture che saranno acquisiti attraverso contratti con terzi;
7. elenco delle attività che saranno svolte nell'ambito di accordi con enti pubblici;
8. elenco del personale coinvolto, distinto per tipologia di contratto, con indicazione delle attività che dovranno essere svolte da ciascuno, dell'impegno presunto previsto in termini di giornate lavorative e relativo costo orario presunto (piano dei fabbisogni).

Inoltre, la domanda deve essere corredata da:

- preventivi di spesa o altra documentazione per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi previsti per la realizzazione del programma di attività;
- check list AGEA di autovalutazione delle procedure di appalto che si prevede di attuare per la realizzazione dell'intervento;
- documentazione per il riconoscimento dell'IVA e dell'IRAP.

Ad ARSIAL è consentito avere in corso più domande di sostegno per il presente tipo di intervento.

Le domande di sostegno e i relativi allegati possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi.

La domanda di sostegno nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

La disciplina relativa al riconoscimento dell'errore palese e al ritiro della domanda di pagamento è stabilita nelle disposizioni generali emanate dall'AdGR.

Articolo 8

Dotazione finanziaria, agevolazioni previste

La dotazione finanziaria per l'intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”, sotto intervento 1, è pari a € 1.397.295,71.

L'entità dei pagamenti è determinata in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del regolamento (UE) 2021/2115), paragrafo 2 lettera (a), punti (i) e (ii), e prevede il rimborso a fondo perduto pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari.

Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte in unica soluzione o per stati di avanzamento lavori. L'aiuto è erogato per le spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del programma presentato da ARSIAL e approvato dalla competente struttura regionale.

Articolo 9

Spese ammissibili, decorrenza

Sono ammissibili al sostegno le spese per le attività effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione dell'intervento, secondo quanto di seguito riportato.

Principi generali di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dal beneficiario devono essere:

- previste nel presente provvedimento, in coerenza con quanto indicato al capitolo 4.7.3, punto 1, del PSP, nelle schede di intervento dello stesso PSP e del CSR della Regione Lazio, e nelle disposizioni generali emanate dall'AdGR;
- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- nel caso il sostegno sia erogato come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, le spese devono essere effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario e corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 "Ambito territoriale di intervento".

Periodo di eleggibilità della spesa

SP01 Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati, fermo restando la possibilità di dimostrare l'assenza di doppio finanziamento.

Fanno eccezione le attività preparatorie (ivi inclusa l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica) che possono essere avviate entro un termine non superiore a 12 mesi prima della presentazione della citata domanda.

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari e pagate da OP AGEA oltre la data del 31 dicembre 2029.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dall'ARSIAL per attività o servizi resi prima dell'emissione del provvedimento di concessione contenente il dettaglio delle spese ammesse, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico dell'ARSIAL.

Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per il beneficiario è fissato dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dall'AdGR, fatte salve eventuali proroghe dalla stessa accordate.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione del programma di attività, pertanto, sono escluse le spese inerenti all'ordinaria attività dell'ARSIAL.

Spese ammissibili

- SP05 – Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali.
- SP06 - Spese per conservazione “in vivo” di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica.
- SP08 – Spese per acquisto di servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all’azione finanziata comprese quelle per l’affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione, diverse da quelle previste dall’Intervento SRA14 “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e SRA15 “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica”, entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma vegetale o animale.
- SP09 – Spese di gestione: spese per attività di formazione in forma forfettaria come percentuale del 5% della spesa di personale.
- SP10 – Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche.
- SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici e licenze.
- SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell’Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio.
- SP13 – Spese per studi specifici su temi inerenti alla conservazione, all’uso e allo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare, solo se correlati al raggiungimento dell’obiettivo specifico OS6 (contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio).
- SP14 – Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica – conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ.
- SP15 - Spese generali collegate alle spese SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti.
- SP016 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro il limite massimo del 5% degli investimenti.

Per ulteriori specifiche sulle spese ammissibili si fa riferimento alle disposizioni generali emanate dall’AdGN e dall’AdGR.

Non è ammissibile a contributo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e che non sia recuperabile dallo stesso.

L’IVA è ammissibile solo per le attività istituzionali non commerciali svolte nell’ambito dell’intervento.

Pertanto, per richiedere a contributo l’IVA è necessario dimostrare:

- la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm e ii;
- la non adesione a regimi forfettari per il pagamento dell’IVA;
- la non recuperabilità dell’IVA in quanto riferita ad attività istituzionali non commerciali svolte da ARSIAL fuori campo IVA per le quali non compete nessuna detrazione d’imposta.

A tale scopo ARSIAL dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da suo delegato.

L'indetraibilità dell'IVA (e conseguentemente la sua ammissibilità al contributo) assolta dal beneficiario dovrà essere valutata di volta in volta accertando:

- l'assenza di una partita IVA oppure, in caso di presenza di partita IVA, che sia adottato un regime di separazione delle attività ai fini IVA, sulla base della dichiarazione IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. e ii.;
- la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente alle attività istituzionali per le quali l'IVA è non recuperabile;
- che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione dell'intervento e che le operazioni attive poste in essere dagli stessi enti pubblici nell'ambito del programma di attività siano attività istituzionali non commerciali;
- la non adesione ad un regime forfettario per l'IVA.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del programma di attività, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Ragionevolezza della spesa

Le sovvenzioni previste dal CSR della Regione Lazio sono trasferite ai beneficiari come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (art. 83, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115), vale a dire corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Pertanto, in caso di mancato utilizzo dei costi semplificati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 83 del Reg. (UE) n. 2021/2115, e fatta eccezione per i contributi in natura e gli ammortamenti, la ragionevolezza dei costi dichiarati dal beneficiario è verificata attraverso uno dei seguenti metodi, elencati in ordine di priorità:

1. ricorso a costi di riferimento;
2. confronto tra preventivi;
3. valutazione tecnica indipendente dei costi.

La ragionevolezza deve essere dimostrata anche nei casi in cui la normativa sugli appalti non preveda il confronto concorrenziale e nel caso di accordi tra pubbliche amministrazioni.

Ricorso a costi di riferimento

Ai fini della dimostrazione e della verifica della ragionevolezza della spesa, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano prioritariamente, ove esistenti, i prezzi di riferimento per le diverse voci di spesa predisposti e approvati dalla Regione Lazio, certificati da un organismo indipendente e costantemente aggiornati. Inoltre, è prevista l'applicazione di costi di riferimento per le spese:

- di attività di formazione, la cui metodologia è certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio;
- di personale, per le quali si fa riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali. Per il personale il cui costo non sia stabilito dai contratti collettivi nazionali, si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Confronto tra preventivi

Per le voci di costo non incluse nei prezzi regionali, si procede con il confronto tra almeno tre preventivi di spesa.

Ciascun preventivo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati relativi alla ditta offerente (ragione sociale/partita IVA o codice fiscale/ n° iscrizione alla CCIAA/sede legale e/o amministrativa/contatti).
- Numero offerta e data.
- Descrizione dettagliata del singolo bene/lavoro/servizio oggetto della fornitura, relative quantità (numero) o misure (ove pertinente) e prezzo unitario.
- Prezzo dell'offerta e modalità di pagamento previste.
- Periodo di validità dell'offerta.
- Tempi di consegna/esecuzione/collaudato (ove pertinente) del bene/ lavoro /servizio oggetto di fornitura.
- Sottoscrizione da parte della ditta offerente.

Inoltre, i tre preventivi devono essere:

- rilasciati da tre ditte offerenti specializzate o che svolgono comunque attività compatibili con l'oggetto dell'offerta;
- comparabili, vale a dire omogenei nell'oggetto della fornitura e prodotti da sole ditte costruttrici o da sole ditte fornitrici/rivenditori; non è quindi ammissibile il confronto tra preventivi rilasciati da ditte costruttrici e preventivi rilasciati da ditte fornitrici/rivenditori;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono quindi riflettere i prezzi più vantaggiosi effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- indipendenti, vale a dire rilasciati da tre ditte differenti, in concorrenza tra loro. Sono quindi da escludere le offerte riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi chiari e univoci. A titolo di esempio, non possono considerarsi in concorrenza le ditte che abbiano lo stesso rappresentante legale o amministratore unico, i medesimi soci o membri del CDA, nonché le ditte che abbiano lo stesso indirizzo della sede amministrativa o legale o i medesimi contatti. Non possono, inoltre, essere ammessi preventivi per il medesimo bene/lavoro/servizio rilasciati da soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

È previsto, altresì, che i suddetti collegamenti e rapporti non debbano sussistere tra le ditte offerenti e il soggetto che presenta la domanda di sostegno.

In allegato alla domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare un prospetto di raffronto tra i tre preventivi, indicando quello scelto, nonché una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, anche di struttura, in cui sia motivata, in modo esaustivo, la scelta del preventivo. Tale relazione non è obbligatoria nel caso la scelta ricada sul preventivo che riporti il prezzo più basso.

I preventivi devono essere richiesti e acquisiti dal richiedente in sede di compilazione della domanda di sostegno, tramite l'apposita funzionalità "gestione preventivi per la domanda di sostegno" resa disponibile sul portale del SIAN.

Tale applicativo prevede una gestione informatizzata dei preventivi. In particolare, è previsto che tramite l'utilizzo dell'applicativo venga effettuata la protocollazione delle lettere di richieste di preventivi ai fornitori inseriti e venga effettuato l'invio del documento a tutti i fornitori tramite PEC o e-mail. Per maggiori dettagli sul funzionamento dell'applicativo GESTIONE PREVENTIVI si rinvia allo specifico manuale di AGEA presente all'interno del SIAN.

Nelle more dell'implementazione dell'applicativo è possibile presentare copia delle richieste e delle offerte inviate esclusivamente per posta elettronica certificata.

Valutazione tecnica indipendente dei costi

Per le voci di costo relative a beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, deve essere presentata una relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene/servizio e dal richiedente il sostegno, in cui siano descritte in maniera esauriente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene/servizio prescelto non sostituibile o non equiparabile ad altri similari in commercio, in termini di caratteristiche tecniche e/o di prezzi.

Spese di personale

Le spese di personale sono ammesse limitatamente al tempo effettivamente impiegato nelle attività connesse al presente intervento e documentate:

- in fase di sostegno, attraverso la presentazione del piano dei fabbisogni, contenente l'analisi dei fabbisogni attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista qualitativo, il personale che prevede di impiegare nel programma di attività, indicando le figure professionali previste e il relativo impiego temporale;
- in fase di rendicontazione, attraverso la presentazione del timesheet, modulo di rilevazione del tempo impiegato dal personale coinvolto nel progetto finanziato.

Le spese di missione sono ammesse per tutto il personale coinvolto nel programma di attività e per il territorio nazionale. Le missioni all'estero non sono ammesse. Per la dimostrazione della ragionevolezza dei relativi costi, è necessario fare riferimento al CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Le spese di missione devono essere direttamente imputabili alle attività previste dal programma di attività ed includono:

- spese per spostamenti: percorsi in auto, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, di autobus, metropolitana e altri mezzi pubblici in regolare servizio di linea. Non sono ammessi i costi per i taxi urbani ed extraurbani ed i veicoli a noleggio.
- Spese per vitto: è ammissibile la spesa per un pasto entro il limite di € 22,26 per trasferte superiori a 8 ore ed entro il limite di € 44,26 per trasferte superiori alle 12 ore.
- Spese per pernottamenti. Sono ammissibili pernottamenti in bed and breakfast e alberghi appartenenti alla categoria massima "3 stelle".

Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Per le attività che prevedono l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la conformità delle procedure di gara alla normativa in materia deve essere dimostrata attraverso la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, sia in fase di domanda di sostegno sia in fase di rendicontazione, a corredo della domanda devono essere prodotte apposite check list di autovalutazione delle procedure di appalto, debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione PSR FEASR - Procedure attuative.

In particolare:

- in fase di domanda di sostegno devono essere prodotte le check list di autovalutazione relative alle procedure che si prevede di adottare;
- in fase di domanda di pagamento, anche di acconto, devono essere prodotte le check list di autovalutazione relative alle procedure adottate. Qualora l'appalto sia ancora in corso, ARSIAL procederà alla compilazione delle check list relative alla scelta del contraente per poi fornire in fase di domanda di saldo le check list di esecuzione del contratto.

Rispetto della normativa sulla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge n. 3/2003, art.11, ogni progetto di investimento pubblico è identificato da un Codice Unico di Progetto (CUP) che deve essere riportato nei provvedimenti di concessione con oneri a carico della finanza pubblica e nei documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, in particolare su fatture e mandati di pagamento.

Il CUP è richiesto da ARSIAL prima di presentare la domanda di sostegno e deve essere comunicato al responsabile del procedimento istruttorio della domanda di sostegno, immediatamente dopo che la struttura competente ne ha comunicato il nominativo al soggetto richiedente. In presenza di più investimenti pubblici nella stessa domanda di sostegno, deve essere richiesto un CUP Master.

Il CUP, una volta attribuito, deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili collegati al progetto (bandi di gara e avvisi, mandati, fatture, ecc.). Il beneficiario è inoltre tenuto ad assicurarsi che anche i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione dell'intervento (tecnici professionisti, fornitori, imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.) riportino il CUP su tutti i documenti di loro competenza.

Pertanto, la condizione per l'eleggibilità della spesa documentata è rappresentata dall'inserimento del CUP riferito ad un numero univoco di domanda e ad una specifica operazione del PSR.

Le fatture prive di CUP, e di CIG nel caso di una gara, non sono considerate ammissibili.

Per garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi del CSR e dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese collegate a un progetto approvato, ARSIAL deve effettuare il pagamento delle spese di realizzazione del programma di attività nel rispetto delle disposizioni generali approvate dalle Autorità di gestione nazionali e regionali.

Articolo 10 ***Obblighi e impegni del beneficiario***

ARSIAL è tenuto a:

- realizzare le attività previste dall'intervento conformemente al programma di attività allegato alla domanda di sostegno e approvato con atto di concessione dell'AdGR, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti;
- garantire che gli investimenti immateriali acquisiti siano utilizzati secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nell'intervento come approvato dall'Autorità di Gestione;
- fornire i dati e le informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente. Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ARSIAL ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti europea sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento finale per l'operazione. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la

normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica);

- rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11;
- rispetto del termine per la realizzazione del programma di attività e di presentazione della domanda di pagamento del saldo previsto all'articolo 12;
- presentare la richiesta di riconoscimento di un caso di forza maggiore entro i termini previsti dalle disposizioni generali emanate dall'AdGR;
- assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza;
- rispetto dei criteri di mantenimento di una superficie agricola: nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, premesso che ai gestori non è richiesto alcun impegno virtuoso, poiché l'azione virtuosa è proprio l'allevamento di specie che non è conveniente allevare, è comunque richiesto il rispetto dei criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (ammissibilità). Nel resto delle azioni che non coinvolgono la coltivazione o l'allevamento (per esempio le banche per il germoplasma) questo riferimento ai criteri non è valido. Le superfici interessate vanno indicate nel fascicolo;
- corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Le inadempienze ai sopracitati obblighi possono essere accertate nell'ambito dei controlli sulle domande di sostegno o di pagamento o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno stabilite con apposito provvedimento emanato dall'AdGR.

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

Articolo 11

Istruttoria della domanda di sostegno, ammissibilità, provvedimento di concessione

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate da ARSIAL o da terzi sono sottoposte a controlli secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale.

A seguito dell'istruttoria amministrativa l'Autorità di Gestione regionale adotta una determinazione di presa di atto e autorizzazione al finanziamento della domanda presentata da ARSIAL.

Il dirigente della struttura regionale responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'area competente trasmette al beneficiario apposita diffida con indicazione del termine inderogabile per la risposta, pena la decadenza dal contributo.

Il provvedimento di concessione è redatto in coerenza con il modello generale adottato dall'AdGR.

Articolo 12

Realizzazione dell'intervento, varianti e proroghe

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno ed è indicato nel provvedimento di concessione. La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente provvedimento.

Varianti soggette alla disciplina sugli appalti pubblici

Per gli investimenti e le attività soggetti all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici, le modifiche in corso d'opera sono ammesse e realizzate in conformità con tali norme. Al Responsabile Unico del Progetto (RUP), con assunzione di responsabilità di tale accertamento, è demandata la verifica della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo di dare comunicazione della variante intervenuta, entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione da parte della stazione appaltante, alla struttura regionale responsabile delle istruttorie, così da permettere la verifica del rispetto delle condizioni generali di ammissibilità.

La variante in argomento dovrà essere presentata tramite la specifica funzionalità del sistema informativo di gestione del SIAN solo qualora essa comporti una modifica del quadro economico approvato per l'operazione, a seguito di una rimodulazione finanziaria tra i diversi sotto-interventi e/o tra le diverse voci di spesa. Negli altri casi, sarà sufficiente trasmettere la documentazione relativa alla variante a mezzo PEC.

Varianti non soggette alla disciplina degli appalti pubblici

Le variazioni apportate all'operazione approvata non soggette all'applicazione delle norme sugli appalti pubblici possono riguardare:

- a) il cambio della sede dell'investimento;
- b) le varianti;
- c) gli adeguamenti tecnici di dettaglio;
- d) la parziale realizzazione dell'operazione o mancata esecuzione di una spesa.

Non sono ammesse variazioni all'operazione approvata che comportino:

- l'aumento del contributo concesso per l'operazione. Se la modifica comporta un aumento del costo dell'investimento/attività, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già concesso. Se la variante comporta una diminuzione del costo dell'investimento/attività, l'importo del contributo concesso è ridotto, nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per l'intervento;
- il mutamento delle finalità e degli obiettivi dell'iniziativa progettuale;
- il venir meno delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- il protrarsi della realizzazione dell'operazione oltre i tempi massimi concessi sulla base delle presenti disposizioni, fatta salva la possibile concessione di una proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo.

Inoltre, le varianti sono ammesse se non modificano gli obiettivi stabiliti dalla programmazione di Sviluppo Rurale, dalla legge n. 194/2015 e dalla L.R. n. 15/2000.

Sono consentite varianti al progetto approvato il cui costo non superi il 40% della spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle spese generali.

La realizzazione di una variante non ammissibile comporta:

- l'esclusione della spesa afferente alla variante stessa, e, se del caso, l'applicazione delle sanzioni stabilite con successivo atto della AdGR, qualora il progetto mantenga comunque i requisiti di ammissibilità, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso;

- la decadenza totale dal sostegno, qualora non siano mantenuti i requisiti di ammissibilità dell'operazione, gli obiettivi e le finalità del progetto inizialmente ammesso.

Le varianti che modificano il quadro economico della domanda di sostegno devono essere presentate, oltre che per PEC, anche su SIAN attraverso la specifica funzionalità.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio le modifiche non sostanziali al programma presentato. Sono considerate tali le modifiche di dettaglio o le soluzioni migliorative – in termini tecnici ed economici o di sostenibilità ambientale/efficienza energetica/salute e sicurezza sul luogo di lavoro - riconducibili ad uno o più beni/opere/attività previste, che non comportino una modifica sostanziale al progetto originario e non necessitano di nuove autorizzazioni. Gli adeguamenti tecnici, inoltre, non comportano una modifica del quadro economico approvato in sede di concessione del contributo, se non in diminuzione degli importi relativi a un singolo sotto-intervento e/o a una voce di spesa.

A titolo di esempio un adeguamento tecnico può riguardare: il cambio di un fornitore oppure la sostituzione di personale a parità di costo, qualifica e competenza.

La disciplina per la presentazione e l'approvazione delle varianti è stabilita dalle disposizioni attuative generali del CSR Lazio emanate dall'AdGR.

Parziale realizzazione dell'operazione

Un'operazione si considera realizzata parzialmente in caso di non completamento o mancata esecuzione di un'opera, lavoro, acquisto, servizio o altra attività tra quelle approvate.

Se ricorre il suddetto caso, la struttura responsabile del controllo deve valutare la funzionalità di quanto realizzato e verificare allo stesso tempo che non siano stati compromessi gli obiettivi iniziali e/o le condizioni di ammissibilità dell'operazione. Se viene meno una di tali condizioni, si procede all'avvio delle procedure di decadenza totale dal sostegno concesso e al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati.

La comunicazione della parziale realizzazione dell'operazione può essere fatta dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Proroghe

La proroga dei tempi per il completamento degli investimenti può essere concessa solo per cause non prevedibili e/o non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di saldo e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione che descriva lo stato di avanzamento dell'operazione.

L'ufficio istruttore, entro 15 giorni dalla richiesta di proroga, verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

Può essere concessa una proroga per un periodo di tempo massimo pari a 120 giorni oltre il termine per la conclusione del programma di attività indicato nel provvedimento di concessione.

In ogni caso, non possono essere concesse proroghe oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2028.

Articolo 13

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, del regolamento (UE) n. 2021/2116, possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per calamità naturale grave si intende un evento abiotico di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi di origine naturale che coinvolgono significativamente il territorio e le aziende che vi ricadono.

Secondo i recenti orientamenti comunitari, può essere assimilata a una causa di forza maggiore anche l'emergenza epidemiologica, vale a dire un evento biotico che, a causa delle limitazioni disposte dalle autorità nazionali, regionali o comunali (quali le misure obbligatorie di contenimento), determini l'impossibilità di rispettare gli impegni connessi all'operazione finanziata.

Ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore, il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

In caso di calamità naturale grave o evento meteorologico o biotico grave, che colpisca una zona ben delimitata, la circostanza eccezionale può essere riconosciuta dall'autorità competente con uno specifico provvedimento amministrativo che riguardi quell'intera area.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, entro i termini ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'ufficio competente della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale, comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in funzione delle specifiche inadempienze rilevate come se le stesse non fossero avvenute per cause di forza maggiore ma per responsabilità del beneficiario.

Articolo 14

Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

La compilazione, la stampa, l'inoltro e il rilascio informatico della domanda di pagamento devono essere effettuate esclusivamente mediante apposita procedura informatica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata. Devono essere completate le seguenti fasi: compilazione della domanda, stampa del modello contrassegnato con un numero univoco (bar code), sottoscrizione del richiedente con firma elettronica mediante codice OTP rilasciato tramite l'apposito tasto funzione "Firma con OTP" e infine rilascio della domanda tramite la funzionalità "Rilascio con PIN statico".

Le domande di pagamento possono riguardare:

- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

Nel caso del presente sotto intervento non è prevista l'erogazione di anticipi.

Acconto

È prevista la possibilità di un'erogazione parziale del contributo (acconto) per ciascuna domanda ammessa a finanziamento a seguito di presentazione dello stato di avanzamento di opere ed attività già realizzate.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il programma presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di contratti pubblici.

La somma degli acconti non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di operazioni soggette all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo concesso rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per le operazioni con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi che precedono il termine previsto per la presentazione della domanda di saldo.

La spesa effettuata deve essere comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno.

L'erogazione dell'acconto in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione di una domanda di pagamento corredata dalla documentazione pertinente in base allo stato di avanzamento del programma.

Saldo

Per le domande di pagamento di saldo si applica quanto stabilito dalle disposizioni AGEA.

La richiesta di erogazione del saldo può essere effettuata entro il termine stabilito per la conclusione delle attività indicata nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe, e dovrà essere corredata dalla documentazione sottoelencata.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

La spesa effettuata deve essere comprovata da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti, secondo quanto indicato successivamente.

L'importo del saldo erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa il beneficiario non è autorizzato al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

Tutti i pagamenti erogati per un'operazione soggetta alle procedure di appalto sono commisurati all'importo del contributo totale concesso rideterminato in base all'importo di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture. In ogni caso, il quadro economico rideterminato non può comportare una spesa ammessa e un contributo concesso per l'operazione superiori a quelli originariamente finanziati.

Documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento

- 1) Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso della realizzazione del programma, a firma del legale rappresentante del beneficiario. Tale relazione dovrà:
 - descrivere gli investimenti e le attività realizzate in riferimento a quelle previste nel programma presentato con la domanda di sostegno e ammesso al finanziamento;
 - riportare i costi sostenuti sulla base dei costi ammissibili di cui all'provvedimento di concessione;
 - riportare un elenco degli allegati alla domanda di pagamento.
- 2) Eventuale documentazione attestante i risultati conseguiti dal programma finanziato.
- 3) Quadro economico di riepilogo.
- 4) Elenco riepilogativo analitico dei giustificativi di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento.
- 5) Copia dei giustificativi di spesa costituiti da fatture, buste paga, e altri documenti probatori di spesa equivalenti.

- 6) Copia dei giustificativi di pagamento relativi ai giustificativi di spesa di cui sopra, che ne dimostrino l'avvenuto pagamento e che siano tracciati, conformi alle disposizioni generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale.
- 7) Estratti conto dei conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto con l'evidenziazione dei movimenti riguardanti le spese effettuate per le attività svolte e l'annerimento dei movimenti non riguardanti il programma finanziato.
- 8) Nel caso in cui siano state effettuate attività divulgative e dimostrative all'interno del programma di attività, relazione con l'indicazione degli argomenti trattati, della data e degli orari di inizio e di fine degli eventi, corredati da eventuale documentazione fotografica e video concernente le attività realizzate, compresa la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità, avendo cura di oscurare i volti delle persone effigiate ovvero utilizzando altro e adeguato sistema atto a rendere irriconoscibili le persone.
- 9) Check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento" debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione PSR FEASR - Procedure attuative.
- 10) Documentazione relativa agli appalti pubblici di lavori servizi e forniture (documenti di gara, regolare esecuzione, ecc.).
- 11) Qualora sia ammessa a contributo l'IVA dovranno essere presentati:
 - dichiarazione IVA annuale che dimostri che sia adottato un regime di separazione delle attività ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e ss. mm. e ii;
 - registri IVA separati per le attività commerciali e per le attività istituzionali, nonché evidenze dell'avvenuta registrazione di tutti i giustificativi di spesa rendicontati per i quali si richiede l'IVA esclusivamente sul registro afferente le attività istituzionali per le quali l'IVA è non recuperabile.
- 23) Documentazione relativa al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.
- 24) Documentazione relativa alle spese di personale e missione ed in particolare:
 - copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore e con i dettagli delle attività da svolgere nell'ambito del programma di attività, firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta.
 - Buste paga.
 - *Timesheet* con dettaglio giornaliero sia delle ore dedicate alle attività del programma, sia delle attività svolte, compilato su base nominativa, sottoscritto dal personale che ha svolto l'attività. Il *timesheet* deve essere controfirmato dal legale rappresentante del beneficiario. Nel *timesheet* devono, inoltre, essere attestati il costo orario e il costo giornaliero e deve essere riportata la loro modalità di calcolo. Il *timesheet* deve essere compilato da personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, da assegnisti e borsisti e, in generale, da personale che viene pagato tramite busta paga, mentre non deve essere compilato da consulenti esterni.
 - Dichiarazione del rappresentante legale dell'ente che attesti le spese di personale sostenute, il costo giornaliero e il numero di giorni di impiego nelle attività del programma di attività, il costo totale, nonché il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali di legge.
 - Per ciascun dipendente, dichiarazione che tiene conto o delle ore lavorate dell'anno precedente o delle ore lavorabili secondo il contratto nazionale del lavoro applicato. In assenza di tale dichiarazione o nel caso di dichiarazione non debitamente giustificata si utilizzerà il valore medio di 1720 ore/anno per contratti full time, mentre per i contratti part time, le ore mediamente lavorate saranno calcolate proporzionalmente alla percentuale di part time (ad es. per contratti part time al 50% si utilizzerà il valore medio di 860 ore/anno).
 - Per borse di studio e assegni di ricerca, documentazione relativa alle apposite procedure pubbliche di selezione realizzate e contratti stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle

attività, da cui risulti la tipologia di prestazione/attività da svolte rispetto al programma finanziato, la durata e la remunerazione.

- Giustificativi di pagamento quali mandati di pagamento e quietanze di pagamento delle ritenute e dei contributi. Nel caso di mandati di pagamento cumulativi e di F24 per il pagamento di contributi che avvengono in forma cumulativa per il personale dipendente, occorre presentare, oltre alla quietanza dell'F24 cumulativo, una dichiarazione con la specifica dei percipienti e il dettaglio degli importi versati per ciascun dipendente. Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. Per le fatture relative a consulenze esterne qualificate e per le fatture dei tecnici che prevedono il pagamento della ritenuta di acconto, oltre ai mandati di pagamento delle fatture e relative quietanze, devono essere presentate le quietanze dell'F24 di avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto.
- Per le spese di missione, incarico di missione e relativo provvedimento di liquidazione. Dovranno, inoltre, essere allegate per ciascuna missione le copie delle ricevute fiscali (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale) relative ai pasti, i biglietti oblitterati dei mezzi di linea, le ricevute dei parcheggi e le ricevute fiscali (fattura o ricevuta fiscale) di eventuali soggiorni in bed and breakfast o alberghi.

25) Eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di concessione sulla base delle specificità del programma.

In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 "Ambito territoriale di intervento".

La commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di pagamento può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'istruttoria sulla base delle specificità del programma finanziato.

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pagamento, e relativi allegati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

La disciplina relativa al riconoscimento dell'errore palese e al ritiro della domanda di pagamento è stabilita nelle disposizioni generali emanate dall'AdGR.

Articolo 15

Controlli sulle domande di pagamento

Le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi sopralluoghi sul luogo dell'operazione, e "in loco" secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale e dall'OP AGEA.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo (VECI) definito dalle Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

Prima di ciascun pagamento l'OP AGEA effettua la verifica della regolarità contributiva, trattenendo, se del caso, l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene versato all'ente previdenziale (cd. "Potere sostitutivo" della P.A.). La trattenuta opera anche nel caso in cui le somme dovute al beneficiario coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC.

In caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi rispetto al programma approvato, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Articolo 16

Controlli ex post

Le operazioni effettuate in attuazione del presente provvedimento non sono sottoposte a controllo ex post in quanto non prevedono investimenti materiali.

Articolo 17

Sanzioni amministrative e penali

Per le sanzioni si applicano le disposizioni generali emanate dalle Autorità di gestione nazionale e regionale.

Sanzioni amministrative per inadempienze dei beneficiari.

In tale ambito, per sanzione si intende una riduzione dell'importo del sostegno richiesto o concesso al beneficiario che aderisce a un intervento del CSR, per il quale sia stata accertata una inadempienza, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o, qualora pertinenti con l'operazione, degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea o da quella nazionale, nonché dal PSP, dal CSR e dal presente provvedimento. La riduzione applicata può estendersi all'intero ammontare dell'importo richiesto o concesso, comportando in tal caso l'esclusione del sostegno.

Le sanzioni non sono applicate nei seguenti casi:

- a) inadempienza dovuta a un errore dell'AdGR o dell'Organismo pagatore, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
- d) inosservanza conseguente a un ordine di un'autorità pubblica.

La norme generali a cui far riferimento per l'applicazione di sanzioni nell'ambito degli interventi dello sviluppo rurale sono contenute nel PSP e nel decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., di attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 per ciò che riguarda la riduzione dei pagamenti ai beneficiari della politica agricola comune, al quale si rimanda, in particolare, per le indicazioni emanate in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.

In coerenza con il D.lgs. n. 42/2023, il MASAF emana i provvedimenti per stabilire le relative disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili.

Con uno o più atti regionali, in funzione della natura trasversale o della specificità degli impegni collegati ai diversi interventi, sono definite le modalità di applicazione delle suddette norme nazionali agli interventi del CSR della Regione Lazio, con particolare riguardo al procedimento di accertamento delle inadempienze e alle percentuali di riduzione da applicare.

L'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale nell'ambito specifico dello sviluppo rurale non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

Sanzione amministrativa relativa alle spese non ammissibili.

Per gli interventi del CSR non connessi alla superficie e agli animali, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP, la struttura responsabile del controllo esamina la domanda di pagamento presentata dal beneficiario e stabilisce:

- A. l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento;
- B. l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo la verifica dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera A. supera l'importo determinato in applicazione della lettera B. di una percentuale superiore al 25%, si applica una sanzione all'importo stabilito ai sensi della lettera B pari alla differenza tra questi due importi. La sanzione non va oltre la decadenza totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli amministrativi delle domande di pagamento e durante i controlli in loco.

In caso di sussistenza di spese non ammissibili e di inadempienze, si applica in primo luogo la sanzione di cui al presente paragrafo e poi le sanzioni stabilite per inadempienza del beneficiario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e s.m.i., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. Per questa fattispecie, sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, da parte della stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Articolo 18

Gestione dei reclami

Le strutture dell'AdGR responsabili dei procedimenti istruttori, prima del rigetto di una domanda di sostegno o di pagamento, oppure in caso di parziale accoglimento della stessa, comunicano tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni viene data motivazione nel provvedimento finale.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, è consentito, contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, la proposizione, in unico

grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria. Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi. La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica, oppure al Giudice ordinario, in funzione della tipologia dell'atto/provvedimento. Quest'ultimo deve contenere sempre l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

Articolo 19

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nell'acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati c.d. "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, orientamento sessuale, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy (decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n.101/2018), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei procedimenti descritti per la concessione del sostegno a valere sull'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sottointervento 1 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 sono fornite, in ottemperanza all'articolo 13 del RGPD, nell'allegato 2 al presente provvedimento.

Allegato 1

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone le norme relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità per gli interventi finanziati dal FEASR diversi dagli interventi connessi alla superficie e agli animali.

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, secondo le specifiche previste dall'Allegato II del suddetto regolamento:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR (vale a dire, la frase «Cofinanziato dall'Unione europea» sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema);
nonché:
- l'emblema della Repubblica italiana;
- l'emblema della Regione Lazio;
- Il logo “Sviluppo rurale Lazio 2023-2027”

Inoltre, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, in linea con quanto stabilito al punto 2 dell'Allegato III (visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR) dello stesso Regolamento (UE) n. 2022/129, nel modo seguente:

- fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione, dello Stato e della Regione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II, nonché l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Lazio;
- per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale supera 500.000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, recanti informazioni sul progetto, e in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II, l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Lazio;
- per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II, l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Lazio;
- per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 EUR, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante

informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione.

Le targhe, i cartelloni, i display e i poster di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere esposti non appena inizia la realizzazione materiale degli investimenti o sono installate le attrezzature acquistate.

La descrizione del progetto e gli elementi grafici previsti (emblemi/loghi e riferimento al cofinanziamento del FEASR) occupano almeno il 25% dello spazio del sito web, della targa, del cartellone, del poster e del display.

L'AdGR renderà disponibili gli emblemi citati nel presente paragrafo sul portale Lazio Europa (<https://www.lazioeuropa.it/>), nella sezione riservata al CSR 2023-2027. Inoltre, ulteriori dettagli in merito alle azioni di informazione a carico del beneficiario, con particolare riguardo alle caratteristiche del materiale informativo (ubicazione/materiale da utilizzare/formato e contenuto grafico), saranno forniti nell'ambito di uno specifico provvedimento adottato dalla stessa AdGR.

Copia

Allegato 2

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali per la concessione del sostegno a valere sull'intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma", sottointervento 1, del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Lazio.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("RGPD").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del RGPD

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per le finalità istituzionali connesse alla gestione dei procedimenti per l'erogazione dell'aiuto il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it o telefonando al centralino allo 06.51681.						
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@pec.regione.lazio.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.						
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI Dati del rappresentante legale del beneficiario e dei soggetti da esso coinvolti nel programma di attività (personale, consulenti, ditte affidatarie, agricoltori ecc.) presenti su documenti di riconoscimento, preventivi, buste paga, e altri documenti elencati nel presente provvedimento. L'elenco dei soggetti è tenuto da ARSIAL. Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché ai dati patrimoniali e reddituali, nell'ambito delle procedure del CSR, possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="424 1541 935 1608">FINALITÀ E BASE GIURIDICA</th></tr> <tr> <th data-bbox="424 1608 935 1630">Finalità</th><th data-bbox="941 1608 1441 1630">Base giuridica</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 1630 935 1803">GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO</td><td data-bbox="941 1630 1441 1803">art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 2016/679 – REGOLAMENTI COMUNITARI PERTINENTI – PSP 2023-2027 – CSR LAZIO 2023-2027 – disposizioni AdGN e AdGR – disposizioni AGEA – bando</td></tr> </tbody> </table>	FINALITÀ E BASE GIURIDICA		Finalità	Base giuridica	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 2016/679 – REGOLAMENTI COMUNITARI PERTINENTI – PSP 2023-2027 – CSR LAZIO 2023-2027 – disposizioni AdGN e AdGR – disposizioni AGEA – bando
FINALITÀ E BASE GIURIDICA							
Finalità	Base giuridica						
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 2016/679 – REGOLAMENTI COMUNITARI PERTINENTI – PSP 2023-2027 – CSR LAZIO 2023-2027 – disposizioni AdGN e AdGR – disposizioni AGEA – bando						
	PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati dei destinatari di contributi europei presenti sui PC saranno conservati per un tempo non eccedente 3 anni dalla conclusione della pratica, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo normativo) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.						

	DESTINATARI I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati tra cui: - AGEA - LAZIOcrea S.p.A. - Autorità di controllo nazionali ed europee - MASAF - personale incaricato dell'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento - ulteriori responsabili e sub-responsabili eventualmente nominati I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi al di fuori di tali casi. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della Regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento.
	LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo. Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione regionale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo sulla base dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 2016/679. Il trattamento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi demandati all'Amministrazione regionale per la gestione dei procedimenti connessi alla concessione del sostegno. Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è lo strumento ordinario di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati sono forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o da altre Pubbliche Amministrazioni anche attraverso la consultazione delle relative banche dati. I dati vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono, infine, conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente: - diritto di accesso ai dati personali che La riguardano (art. 15 RGPD); - diritto di rettifica dei Suoi dati personali (art. 16 RGPD); - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD); - diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD); - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).

	Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei procedimenti di concessione ed erogazione dell'aiuto, ne consegue che la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati potranno essere ottenute solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a protocollo@pec.regione.lazio.it o a urp@pec.regione.lazio.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo https://scriviurpnur.regione.lazio.it/
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Icône realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA**LA REGIONE LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE**

Copia